

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 208

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito
della Repubblica italiana

12/05/2024 - 03:32

Indice

1. DDL S. 208 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 208.....	4

1. DDL S. 208 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 208

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

Onorevoli Senatori. - Il sistema oggi vigente relativo all'attribuzione e al mantenimento delle onorificenze conferite su proposta del Governo italiano non prevede in alcun modo che queste possano essere revocate in caso di morte. Così, qualora ad una persona designata di una qualsivoglia onorificenza vengano attribuiti reati o attività di assoluta gravità, questi manterrebbe, qualora fosse morto, il privilegio ottenuto all'insaputa della eventuale condotta indegna.

Per questo motivo, come più volte richiesto anche dalla opinione pubblica a fronte di onorificenze attribuite a Capi di Stato che si sono macchiati di violenze su altri popoli ed etnie, il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 la possibilità per lo Stato italiano di revocare tale riconoscimento qualora emergano elementi che ne rilevino l'inadeguatezza per crimini contro l'umanità o gravi reati. L'articolo 2 demanda al Governo l'adozione di un regolamento per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, dopo le parole: « se ne renda indegno » sono inserite le seguenti: « e, in caso di morte, qualora emergano elementi che ne rilevino l'inadeguatezza ».

Art. 2.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.